



Città di Modica

E. 1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 277 del 23.12.2020

OGGETTO: Razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni

L'anno duemilaventi il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 17,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 56738 del 23.12.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
 - del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 12 4 DIC 2020 al 8 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

E.1.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE IX
ECOLOGIA-AMBIENTE-IGIENE URBANA

Prot. n. 56738 del 23 DIC 2020

OGGETTO: Razionalizzazione periodica ex art.20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni.

IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE

DOTT. SSA VINCENZA DI ROSA

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017);
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., è obbligo delle amministrazioni pubbliche effettuare, annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento una revisione periodica delle proprie partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, predisponendo ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30.01.2018, n° 124 del 27.12.18 e n° 14 del 19.02.2020 ha deliberato, ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica, rispettivamente, alla data del 31.12.2016, del 31.12.2017 e del 31.12.2018;
- in virtù del decreto di cui sopra, come si evince dall'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è necessario provvedere, entro il 31.12.2020, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Modica al 31.12.2019;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie;
- fermo restando quanto sopra indicato, l'Ente può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
 - ✓ ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato art. 4, comma 3, del T.U.S.P.

Rilevato che:

- la norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2;
- per provvedere alla revisione ordinaria "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", da effettuarsi entro il 31.12.2020, il Comune deve attuare con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette con riferimento al 31.12.2019, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
 - 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
 - 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Atteso che:

- i provvedimenti, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- il predetto art. 20, al comma 7, prevede che la mancata adozione degli atti, di cui ai commi 1 e 4, da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- a seguito della revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18 e delle revisioni ordinarie (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 e al 31.12.2017, giuste Delibere del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18 e n° 124 del 27.12.2018, la Società partecipata "So. Svi. s.r.l." è stata posta in "alienazione" mentre e società il "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." e il "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)" sono state poste in "cessione" e per dette società si è dato inizio alle procedure amministrative di "alienazione" - "cessione";
- nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate dell'Ente era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l.";
- la Legge di Bilancio n° 145/2018 -- art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

Dato atto, inoltre, che la suddetta legge di Bilancio per 2019 (legge n° 145/2018 -- art 1, commi 721-724), che ha modificato la disciplina sulle società partecipate delle Amministrazioni pubbliche, in particolare:

- con il comma 723 integra il Testo Unico delle società partecipate pubbliche (D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii), introducendo all'interno dell'art. 24, il comma 5 bis;
- con tale intervento normativo vengono disapplicati, fino al 31.12.2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2014 - 2016);
- per le società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza, pertanto, l'Amministrazione pubblica a prolungare la detenzione di tali partecipazioni;

Dato atto, altresì, che per quanto sopra e in relazione alla verifica delle risultanze dei Bilanci approvati dalle predette Società sottoposte ai superiori interventi di razionalizzazione (alienazione quote/cessione), nel rispetto della legge di Bilancio 2019 (legge n° 145/2018 – art 1, commi 723), nel rispetto dei dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 – art. 1, comma 723):

- il suddetto intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 20 e 24 del D.L.gs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 a carico della Società partecipata “So.Svi. s.r.l.” è sospeso fino a dicembre 2021;
- saranno assunte le necessarie determinazioni per i procedimenti amministrativi per attuare per attuare gli interventi di razionalizzazione(cessione) a carico delle Società: “Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l.” e “CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) come deliberato dal Consiglio Comunale con gli atti n. 25 del 30.01.2018 e n. 124 del 27.12.2018;

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Fatto presente che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l’adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del TUSP si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Tenuto conto:

- che l’analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute effettuata dal Responsabile competente, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31.12.2019:
 1. Terre della Contea S.C.a.R.L.
 2. SO.SVI. SRL
 3. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
 4. S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
 5. Multiservizi s.r.l. in liquidazione
 6. Servizi per Modica s.r.l.
 7. Società A.T.O . Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione

Visti:

- la L.R. n. 48/91;
- l’art. 12 della L.R. n. 44/91
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n.3497 del 31.12.2019, n. 2505 del 16.10.2020 di conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore “Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana”, e l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l’adozione dell’atto;


- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
 - I pareri resi in merito alla presente per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
- Ritenute le proprie competenze

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE



Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte, di:

1. Di prendere atto e approvare la relazione tecnica, "allegato A", alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", da effettuarsi entro il 31.12.2020, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Di dare atto che:
 - l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E) D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 T.U.S.P.;
 - la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale corredata dal parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art.239, c.1 lett.b), n.3) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
3. Di dare mandato al Responsabile P.O. del IX Settore di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione ordinaria in apposita sezione dell'applicativo Partecipate del Dipartimento del Tesoro ([https://portaletesoro,mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it))
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
5. Di disporre all'Ufficio Gestione atti Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento:
 - sul sito web dell'Ente, nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 23;
 - in Amministrazione Trasparente – Sezione "Enti Controllati" – Sottosezione "Società Partecipate";
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co.4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. attesa l'urgenza di procedere a quanto sopra riportato nell'interesse dell'Ente.

Il Responsabile P.O. del IX Settore
Dott.ssa Vincenza Di Rosa





Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole Modica, li 23.12.2020 <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore </p>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole Modica, li 23.12.2020 <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario </p>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015. Modica, li <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario</p>

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo



Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 277 del 23 DIC 2020

Il Segretario Comunale






RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Allegato A



INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 3 -4 -5-6
2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA	Pag. 7
3. RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 e ss.mm.ii.	
1.1. Terre della Contea S.C.a.R.L.	Pag. 8
1.2. SO.SVI. srl	Pag. 9
1.3. Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	Pag. 10
1.4. S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg Soc. Consortile per Azioni	Pag. 11
1.5. Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione	Pag. 12
1.6. Servizi per Modica s.r.l.	Pag. 13
1.7. A.T.O .Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa IN LIQUIDAZIONE	Pag. 14

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 24, prevedeva, una tantum, la "*revisione straordinaria delle partecipazioni societarie*" detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 23.09.2016;

L'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina la revisione ordinaria periodica "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" da attuare annualmente entro la data del 31 dicembre. Le amministrazioni pubbliche devono, infatti, effettuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

L'art. 4 del detto decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. definisce i criteri per l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni societarie, rappresentando il punto centrale sui cui si fondano le decisioni di razionalizzazione di cui all'art. 20;

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie.

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha effettuato:

- la revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016 (corredata del parere favorevole, come verbale prot. n° 55675 del 27.10.17, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore), giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18;
- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 (corredata del parere favorevole, come verbale prot. n° 1558 del 09.01.2018, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore) giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18

a seguito delle quali le Società partecipate "So. Svi. s.r.l." e "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." sono state poste, rispettivamente, in "alienazione" e in "cessione";

- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, (corredata del parere favorevole, come verbale n° 47/2018 del 20.12.18, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore), giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18 a seguito della quale è stata posta in "cessione" la Società partecipata "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)";
- con Delibera della Giunta Comunale n° 317 del 30.12.2019 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.02.2020 ha approvato la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del predetto art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2018 (corredata del parere favorevole, come da verbale n° 5 del 22.01.2020, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore).

A seguito di tale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.02.2020, il Comune di Modica deteneva partecipazioni dirette in 6 società, di cui:

- n. 2 SpA in liquidazione;
- n.1 s.r.l. in liquidazione;
- n.1 s.r.l.;

- n.1 Società Consortile per Azioni;
- n.1 Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Come prevede la norma, le informazioni dell'esito delle suddette ricognizioni straordinaria e ordinarie sono state rese disponibili attraverso l'applicativo del MEF, entro i tempi stabiliti, alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

La norma prescrive, infatti, che le partecipazioni detenute in società direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, imposto annualmente ai sensi dell'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Per provvedere alla revisione ordinaria "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2019 da effettuarsi entro il 31.12.2019 le amministrazioni pubbliche devono attuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
- 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

I provvedimenti di cui all'art. 20 commi 1 e 2, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il predetto art. 20 al comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente

sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare a carico della Società partecipata "SO.SVI. srl" il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 e, pertanto, ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo consequenziale per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 5899 del 05.02.19 e successiva pec del 05.03.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società.

Considerato che:

- la legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, commi 721 – 724) ha modificato la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 integra il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5 -bis;
- tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il *comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni)* del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 – 2016);
- per queste società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza, pertanto, l'Amministrazione Pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni;
- la Società partecipata "SO.SVI.srl" , come risulta dall'esame dei Bilanci, nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ha registrato un risultato medio in utile, per i dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 – art 1, comma 723) il suddetto intervento di razionalizzazione alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto sopra considerato, pertanto, si ritiene opportuno che la Società SO.SVI srl venga reintegrata fra le società partecipate del Comune di Modica

Nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l." ;

La Legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;


Ritenendo valido e conforme alla norma quanto proposto in seno al piano di razionalizzazione straordinario adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N° 175/2016, atteso che il Comune, per quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 ha

effettuato la seguente proposta di razionalizzazione ordinaria delle sottoelencate società partecipate:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 31.12.2019	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	X
SO.SVI. SRL	Mantenimento: per sospensione intervento di razionalizzazione: alienazione quote di cui alla revisione straordinaria, Delibera di del C.C. n° 25 del 30.01.2018, fino al 31.12.2021 per effetto dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019	X	X
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	MANTENIMENTO Nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
Servizi per Modica s.r.l.	Piano di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii. Costituzione di due nuove società partecipate: "Modica acque e depurazione s.r.l." - Società partecipata totalmente dal Comune di Modica, e il consorzio denominato "Società Consortile Modica Servizi A.r.l." con quota di partecipazione del Comune pari al 90%	X	X
A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato - Ragusa	LIQUIDAZIONE	X	X
SOCIETA'		7	7

**3.RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016**

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 31.12.2019




2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA ALLA DATA DEL 31/12/20197

Il Comune di Modica detiene partecipazioni dirette in 7 società, di cui:

- n. 2 SpA in liquidazione;
- n.1 s.r.l. in liquidazione;
- n.2 s.r.l. ;
- n.1 Società Consortile per Azioni;
- n.1 Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Il quadro di riferimento al 31/12/2019 delle Società partecipate direttamente dal Comune di Modica è il seguente:



Il riepilogo sintetico delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Modica soggette al presente piano al 31/12/2019, è, dunque, il seguente:

DESCRIZIONE	Capitale sociale	% Partecipazione	Valore nominale partecipazione
Terre della Contea S.C.a.R.L.	55.000,00	15,89%	8.739,50
SOSVI srl	104.000	1%	1.040
Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	200.000,00	16,935%	33.870,00
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	200.000,00	16,935%	33.870,00
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	500.000,00	100%	500.000,00
Servizi per Modica s.r.l.	100.000,00	100%	100.000,00
A.T.O .Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa		17,55%	

SCHEDA TECNICA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	Terre della Contea S.C. s.r.l.								
Forma Giuridica	Società Consortile a responsabilità limitata								
C.F./P.IVA	P.I. 01178980882								
Codice ATECO									
Finalità	Ha svolto servizi di supporto alle imprese una								
N°. Attività Svolte	2	2							
N°. Addetti									
N°. Società Controllate	zero								
Capitale Sociale	55.000i.v.								
% Partecipazione	15,89%								
Valore nominale partecipazione	8.739,50								
Durata Società									
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organi di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale	19.955	13.941							
Fatturato	////	////							
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita	-49.084	-39541							
NOTE									
<p>Ultimo Bilancio approvato al 31.12.2010, giusto verbale del 16/03/2012, da cui si rileva una perdita d'esercizio di euro - 49.084 rinviata all'esercizio successivo- Patrimonio Netto: € 29.250 e si evince una situazione contabile generale della Società deficitaria, sia con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che nei confronti del personale. I bilanci relativi agli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) non sono stati approvati (il bilancio 2011 in bozza non approvato rileva una perdita presunta di € 39.541,00) in quanto, ad oggi, non è stato ricostituito il CdA per dimissioni del Presidente e di tutti gli amministratori. In atto la gestione ordinaria della Società è espletata dal Collegio Sindacale e non si riscontrano situazioni debitorie progressive.</p>									
<p>La Società "Terre della Contea" a seguito revisione straordinaria giusta D.C.C. n° 25 del 30.01.2018 è stata posta in liquidazione. Ad oggi non risultano avviate le procedure amministrative previste dalla normativa</p>									

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	SO.SVI.SRL							
Forma Giuridica	Società mista a responsabilità limitata							
C.F./P.IVA	P.I. 01158290880							
Codice ATECO	829999							
Finalità	Nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000 per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa							
N°. Attività Svolte	una							
N°. Addetti	0							
N°. Società Controllate	zero							
Capitale Sociale	104.000 I.v.							
% Partecipazione	1%							
Valore nominale partecipazione	1.040							
Durata Società	dal 1997							
Onere dell'ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organ di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale	0 21.542 12.853 0 0 0 0 0 0							
Fatturato	///// 25.986 56.796 175.724 32.733 36.986 35.976							
Fatturato Medio	//// 734 -19.858 21.772 986 538 1468							
Utili/perdita	4.086							

Al sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: Riconoscerebbero gli estremi per attivare un piano di razionalizzazione della società, in quanto: lett. b) società priva di dipendenti dal 2014; lett.d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 €. Tuttavia è stata modificata la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 dell'art. 1 della Legge per il Bilancio 2019 integra il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 3 -bis. Tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 - 2016).

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Si ritiene necessario attuare il seguente intervento: Mantenimento; ai sensi dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019

La società è nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa, ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000, per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa.

A seguito revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018 era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017

Ad oggi la Società non ha dato riscontro alla richiesta dell'Ente, prot. n° 66260 del 14.12.2017, con la quale si richiedeva di dare attuazione in merito ai rapporti debito/credito.

Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopraricitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 5895 del 05.02.19 e successiva pec del 05.03.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società.

Tuttavia con la legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, commi 721 - 724) è stata modificata la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 integra il Testo Unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis. Tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 - 2016). Per queste società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'Amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni

In ordine ai Bilanci approvati per la "SO.SVI. srl" si registrano i seguenti risultati:

• 2011 utile	€ 4.086,00
• 2012 utile	€ 734,00
• 2013 perdita	€ 19.438,00
• 2014 utile	€ 21.772,00
• 2015 utile	€ 986,00
• 2016 utile	€ 97,00 - Patrimonio Netto: € 110.610,00
• 2017 utile	€ 538,00 - Patrimonio Netto: € 111.148,00
• 2018 utile	€ 1.468,00 - Patrimonio Netto: € 112.617,00

Ultimo bilancio approvato anno 2018

Per quanto sopra per i dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 - art. 1, comma 723) considerato che la Società partecipata "SO.SVI.srl", nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ha registrato un risultato medio in utile, il suddetto intervento di razionalizzazione alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
REGIONE SOCIALE	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE							
Forma Giuridica	Società Per Azioni							
C.F. / P.IVA	P.I. 01221700881							
Codice ATECO	381100							
Finalità	La Società è stata costituita il 28 dicembre 2002 secondo il Decreto Ronchi (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 art. 23). Il Decreto Ronchi e il successivo D. Lgs. n. 152/2006 attribuiscono alla Società il ruolo di Autorità D'Ambito per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) denominato ATO RG1 che comprende i dodici Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Ragusa è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema di gestione integrata dei rifiuti con particolare attenzione sui temi dell'igiene Urbana e della Raccolta Differenziata.							
N°. Attività Svolte	una							
N°. Addetti	zero							
N°. Società Controllate	zero							
Capitale Sociale	200.000							
% Partecipazione	16,915%							
Valore nominale partecipazione	33.870							
Durata Società	La Società cesserà allorché tutto quanto nella sua disponibilità (personale, impianti, ecc), sarà caduto alla SRR							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale								
Fatturato	387.948	502.423	765.390	787.051	853.633	859.692	284.783	88.906
Fatturato Medio	////	////	5.864.307	6.412.392	5.506.176	4.504.548	5.759.099	9.316.608
Utile/Perdita	////	////	////	////	////	////	////	////
	-1.028.323	0	0	0	0	0	0	0

La Società D'Ambito ATO Ragusa Ambiente S.p.A. è stata posta in fase di liquidazione dal 27.04.10 con la Legge Regionale n. 9 del 08.04.10, tuttavia, al fine di assicurare le attività commesse con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha garantito la continuità dei servizi. L'art. 19, comma 2-bis, della citata L.R. n. 9/2010 prevedeva che le gestioni degli ATO dovevano cessare entro il 30.09.2012. Difatti, però, le gestioni degli ATO cessano il 30.09.2013 per essere trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori (quali SRR- Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) con conseguente divieto per i liquidatori dei Consorzi e delle Società D'Ambito di compiere ogni atto di gestione e per gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei Consorzi d'Ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 (tre) esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo dei nuovi soggetti gestori.

Con Ordinanza n. 8/RIF del 27.09.13 emessa dal Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. le Società D'Ambito vengono messe definitivamente in liquidazione.

La continuità dei servizi viene garantita dai Commissari Straordinari, all'uopo nominati dal Presidente della Regione Siciliana, i quali però si avvalgono della Partita IVA dell'ATO, degli organi sociali e del personale della Società D'Ambito.

Tutto il personale della Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avverte i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n. 9/2010, solo dal 01.08.17, come prevedeva la L.R. n. 9/2010 è transitato alla nuova Società S.R.R. ATO7 Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti). Da ciò deriva, a far data del 01.08.17, una riduzione delle spese generali a carico dell'ATO.

Non sono ancora però transitati alla nuova Società S.R.R. ATO7 Ragusa tutti gli impianti, alcuni dei quali, seppure in gestione commissariale, sono ancora nella titolarità dell'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Allo stato permangono ancora nella titolarità dell'ATO in liquidazione la discarica e l'impianto di TMB di c.da Cava dei Modicani, è invece in discussione la titolarità della discarica di Vittoria di c.da Pozzo Bollente fra l'ATO in liquidazione e il Comune di Vittoria; per tale impianto si è in attesa di chiarimenti in merito da parte della Regione che ha garantito l'anticipazione delle somme necessarie per il trattamento post-operativo del sito, che saranno poste a debito dell'Ente proprietario. Il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società. A causa del mancato trasferimento degli impianti di cui sopra, considerato che con la messa in liquidazione della Società, è stato precluso ai liquidatori ogni attività di gestione, con ordinanze prima della Regione, poi del L.C.C. di Ragusa sono stati nominati i Commissari deputati alla gestione temporanea dei detti impianti in nome e per conto dei Comuni soci. Attualmente tali impianti sono gestiti mediante affidamento esterno. È stata richiesta alla Regione della SRR di autorizzare l'impianto di autorizzazione in attesa del rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'impianto funziona con emissione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, con atto transattivo del 01.09.2015, ha ripianato il proprio debito a tutto il 31.12.2014 con la Società ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Con la stipula del detto accordo e a seguito della somma pattuita, l'ATO dichiarava di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Modica quanto già concordato, convenendo, altresì, le parti che con tale pagamento doveva ritenersi estinta ogni altra situazione debitoria maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Dall'esame dei bilanci approvati si fa presente che non si registrano perdite di esercizio.

L'ATO S.p.A. in liquidazione ha chiuso i bilanci intermedi annuali 2015, 2016 e 2017 in pareggio. Bilancio 2017: Patrimonio Netto pari a € 173.344,00 in pareggio; Patrimonio Netto pari a € 173.344,00

A seguito approvazione dei bilanci anni 2015, 2016, 2017 e 2018 la Società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione non ha proceduto alla definizione dei rapporti debito/credito, con il Comune. Con D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti n. 1934/del 10.11.2015 e n. 1781 del 31.12.2018, sono state approvate, rispettivamente le tariffe della discarica di Ragusa e della discarica di Vittoria necessarie per definire i rapporti debito/credito con i Comuni. Si evidenzia che il Comune, ad oggi, deve ancora introdurre dalla Società, giusto Lodo Arbitrale del 14.05.11, le somme dovute dai Comuni. Si evidenzia che il Comune, ad oggi, deve ancora introdurre dalla Società, giusto Lodo Arbitrale del 14.05.11, le somme dovute dai Comuni. Si evidenzia che il Comune, ad oggi, deve ancora introdurre dalla Società, giusto Lodo Arbitrale del 14.05.11, le somme dovute dai Comuni. Si evidenzia che il Comune, ad oggi, deve ancora introdurre dalla Società, giusto Lodo Arbitrale del 14.05.11, le somme dovute dai Comuni.

Anche il Bilancio Intermedio al 31.12.2018, approvato dalla Società, è stato chiuso

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	SRR - Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 7 Ragusa S.C.P.A.							
Forma Giuridica	Consorzio							
C.F. / P.IVA	P.I. 01544690884							
Codice ATECO	381100							
Finalità	La Società è stata costituita in data 26.07.13 in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010 tra la Provincia regionale di Ragusa e i 12 Comuni, svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre provvede all'aspletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori.							
N° Attività Svolte	una							
N° Addetti								
N° Società Controllate	zero							
Capitale Sociale	200.000							
% Partecipazione	16,955%							
Valore nominale partecipazione	33.870							
Durata Società								
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organ di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale								
Fatturato	////	////	////	1.184	27.166	64.528	298.423	842.601
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	462.402	1.132.241
Utile/Perdita	////	////	////	-38.710	-27.161	385	273	11.414
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	La partecipazione, così come riportato nella nota sottostante è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse a perseguire e che la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pertanto si ritiene necessario mantenerla							

Si ritiene allo stato attuale mantenere la Società in quanto i servizi erogati dalla Società sono strettamente legati alla problematica dell'emergenza rifiuti in Sicilia e pertanto necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a)

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La Società è stata costituita in data 26.07.13, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010, tra la Provincia Regionale di Ragusa e i 12 Comuni, e svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; inoltre provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori del servizio pubblico di igiene urbana.

La partecipazione del Comune è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse di perseguire e che la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pertanto in atto si ritiene necessario mantenerla.

La Società svolge una attività di controllo e supporto ai Comuni nel settore della gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 9/2010 e solo lo scorso 01.08.17 ha acquisito tutto il personale della Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, mentre sono ancora in corso le procedure per il passaggio degli impianti dall'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione alla SRR ai sensi di quanto previsto dalle citate L.R. n° 9/2010, ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° SRIF del 27.09.13 e dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità in materia di gestione integrata dei rifiuti prot. n° 42576 del 28.10.2013.

La società gestisce dallo scorso anno 2018 l'impianto di compostaggio di Cava dei Modiceni ove i comuni soci sulla base delle quote sociali detenute conferiscono la frazione organica proveniente dal servizio della raccolta differenziata, e di cui è affidataria a seguito appalto di gara la Ditta "REM srl" di Siracusa, la Società attende il rilascio dell'autorizzazione dell'aumento di capienza annua rispetto alle attuali 16.800 tonnellate, al momento la capienza è garantita con Ordinanze del Commissario del LCC di Ragusa. In relazione all'impianto di compostaggio di Vittoria sono in finere i lavori di completamento della struttura. L'attivazione di tale impianto consentirà ai comuni soci di poter conferire tutta la quantità di compost prodotto in impianti posti all'interno del territorio provinciale.

Il Comune di Modica detiene la quota sociale pari al 16,935 a partecipazione diretta.

Tutte le somme dovute dalla data di costituzione della Società (26 luglio 2013), sono state interamente appostate nel bilancio comunale.

Le somme impegnate e liquidate sono state corrisposte a tutto il 2017 e parte del 2018. Non si evincono situazioni debitorie pregresse per le quali non siano stati assunti i necessari provvedimenti di Legge. Il Bilancio al 31.12.2018 è stato approvato il 26.02.2020 dal quale si evince che la quota spettante al Comune di Modica, come somma residua da pagare e conguaglio per l'anno 2018 è di € 29.429,60 per le spese di funzionamento della struttura della società SRR ATO 7 RG. Con Determina di liquidazione n. 1275 del 19.05.2020 è stata liquidata la superiore somma quale quota a titolo di compartecipazione a conguaglio per l'anno 2018. Il Bilancio del 2019 non è stato ancora approvato.

La SRR ha chiuso i bilanci 2015, 2016 e 2017 e 2018 con risultato pari a zero. Bilancio 2017: Patrimonio Netto pari a € 200.000,00 - Bilancio 2018: patrimonio Netto pari a € 200.001

SCHEDA TECNICA

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RAZIONE SOCIALE	Modifica Multiservizi srl in liquidazione									
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata									
C.F. / P.IVA	P.I. 01274180882									
Codice ATECO	RG 522150									
Finalità	La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituenti la propria attività: 1) la manutenzione degli edifici comunali; 2) la manutenzione stradale e della rete idrica; 3) la pulizia degli immobili comunali; 4) la manutenzione dell'area a verde pubblico; 5) il servizio di scuolabus; 6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituenti la propria attività: 1) la manutenzione degli edifici comunali; 2) la manutenzione stradale e della rete idrica; 3) la pulizia degli immobili comunali; 4) la manutenzione dell'area a verde pubblico; 5) il servizio di scuolabus; 6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento.									
N°. Attività Svolte	una									
N°. Addetti	zero									
N°. Società Controllate	500.000									
Capitale Sociale	100%									
% Partecipazione	500.000									
Valore nominale partecipazione	La Società è stata posta in liquidazione dal 2011. Per la sua cessazione completa occorre externalizzare l'ultimo servizio gestito come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n° 69/15									
Durata Società										
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale										
Amministratori/Ente in Organi di amministrazione										
Carica sociale										
Trattamento economico										
Costo del Personale	989.757	236.345	219.112	225.852	241.440	225.440	212.727	238.930	244.982	
Fatturato	////	////	395.828	278.905	224.043	274.095	223.946	260.850	269.742	
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////	////	1.927.409
Utile/Perdita	-257.132	30.289	-247.554	-158.023	-42.775	-62.357	-3.829	-11.225	-13.255	

Come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n. 69/2015, con Delibera Consiliare n. 172 del 29.12.2010 è stata deliberata la messa in liquidazione della Soc. Modica Multiservizi con la nomina di due liquidatori e la gestione provvisoria del servizio di sosta a pagamento fino all'individuazione del nuovo concessionario esterno. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società. La gestione è affidata a due liquidatori esterni all'Ente il cui costo annuo è di € 26.000,00; esiste un unico revisore il cui costo annuo è fissato in € 4.160,00. Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è il costo più rilevante ed è stato quantificato nel 2014 in € 225.852,00 comprensivo di oneri sociali e TFR

Il piano di razionalizzazione, di cui alla D.G. n. 69/2015, prevedeva i seguenti interventi:

punto uno: riduzione dei liquidatori da 2 a 1 - Risulta che dopo essere stato ridotto il compenso da 26.000 a 20.000 €, nel 2016 è stato ridotto di ulteriori 5.000 €.

punto due: individuazione di un concessionario esterno per la gestione del servizio di sosta a pagamento con obbligo della ditta aggiudicataria di assunzione del personale già dipendente della Modica Multiservizi srl. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società.

A riguardo si evidenzia che, a seguito indizione gara, con determina n° 1997 del 12.09.2017 il "Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e nel parcheggio di Viale Medaglie D'Oro" era stato aggiudicato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking srl/Publiservizi srl con sede in Roma, Piazza Capranica. Il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto contenevano la clausola dell'obbligo per la ditta aggiudicataria di assumere il personale già dipendente della Soc. Modica Multiservizi srl. Le procedure di aggiudicazione definitiva non furono eseguite a seguito ricorso al TAR dell'altra ditta partecipante. A seguito ricorso al TAR del 02.05.18 il TAR di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Pegaso Coop. Sociale disponendo la riedizione della gara. Per quanto sopra l'Ente ha pertanto rinvitato le procedure amministrative per l'indizione della nuova procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio di che trattasi nell'anno 2019. Dopo un lungo e complesso iter burocratico fatto srl/Publiservizi srl l'aggiudicazione del servizio. L'Ente ha pertanto rinvitato le procedure amministrative per l'indizione della nuova procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio di che trattasi nell'anno 2019. Dopo un lungo e complesso iter burocratico fatto di ricorsi e contro ricorsi, dal 2017 al corrente anno 2020, il servizio della sosta a pagamento è stato finalmente affidato, giusta determina n. 1370 del 29.05.2020 all'ATI Nam 3 s.r.l. e Elicar Parking s.r.l.; con Determina n. 1863 del 29.07.2020 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione a favore della detta ATI ed è stato firmato il contratto. La ditta affidataria l'ATI NAM 3 ed Elicar Parking srl, oltre alla gestione delle cosiddette "strisce blu" dovrà provvedere alla gestione e alla ristrutturazione del parcheggio di Viale Medaglie D'Oro. Su tutto il perimetro delle strisce blu è previsto l'installazione di 37 parcometri che permetteranno di pagare la sosta scaricando l'app con lo smartphone e di totem multimediali con i quali si potranno conoscere i servizi a disposizione e gli stalli liberi per il parcheggio. In Viale Medaglie D'Oro saranno installati 4 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, 2 parcometri, 15 biciclette elettriche e 2 bus navetta che faranno la spola con Piazzale Falcone Borsellino con varie fermate previste lungo il tragitto a servizio dei residenti e lavoratori che giornalmente fruiscono del Centro Storico. Un servizio innovativo ed efficiente in linea con lo sviluppo sostenibile di una Città all'avanguardia con i principi della sostenibilità, della green economy, della mobilità ecologica volta alla riduzione del traffico veicolare locale e di polveri inquinanti nell'atmosfera

A seguito dimissioni dei liquidatori della Società, con delibera n. 253 del 28 settembre 2018, la Giunta Comunale ha demandato al competente Responsabile P.O. del IX Settore, l'espletamento di apposita gara per l'individuazione dei nuovi liquidatori al fine di garantire la copertura delle relative funzioni per l'espletamento delle pratiche relative alla liquidazione della suddetta Società partecipata, prevedendo per gli stessi un compenso complessivo anno pari ad € 7.500,00.

Per la Modica Multiservizi srl (in liquidazione) si registrano i seguenti risultati:

- 2013 perdita € 247.554,00
- 2014 perdita € 158.023,00
- 2015 perdita € 42.775,00
- 2016 perdita € 62.357,00
- 2017 perdita € 3.829,00
- 2018 perdita € 11.225,00
- 2019 perdita € 13.255,00

La società ha approvato il bilancio 2019 lo scorso 12.06.2020. La suddetta società nonostante le perdite subite nel tempo ha un patrimonio netto di liquidazione al 31/12/2019 pari ad € 226.589. Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è il costo più rilevante che per l'anno 2019 ammonta a € 244.982,00.

I nuovi liquidatori con nota pec del 02.07.19 hanno rilevato che alla data del 31.12.2018, come si evince dal bilancio di esercizio 2018 approvato il 26.06.2019 non sussistono debiti della società partecipata nei confronti del Comune di Modica. Sussiste invece alla data del 31.12.18 un credito nei confronti del Comune scaturito dalla sentenza n° 1877/2018 del Tribunale di Ragusa del 10.11.18 relativa al giudizio n° 1456/2012 di € 3.026.644,05 oltre interessi di mora come per legge. Tale credito è, a tutt'oggi, sub iudice in attesa di definizione del Giudizio di Appello promosso dal Comune di Modica presso la Corte di Appello di Catania.

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	Servizi Per Modica s.r.l.							
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata							
C.F./P.IVA	P.I. 01287240889							
Codice ATECO	841390							
Finalità	<p>La Società opera prevalentemente nel settore dei servizi strumentali a favore del Comune di Modica, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus; • Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; • Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico, supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti; • Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali. 							
N°. Attività Svolte	una							
N°. Addetti	87							
N°. Società Controllate	zero							
Capitale Sociale	100.000 i.v.							
% Partecipazione	100%							
Valore nominale partecipazione	100.000							
Durata Società	data termine 31.12.2050							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale								
Fatturato	1.739.903	2.459.298	1.649.184	1.751.263	2.229.724	2.247.747	1.894.114	
	////	////	1.844.683	2.274.988	2.244.341	2.888.300	2.593.581	2.575.407
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	
Utile/Perdita	-21.458	247	-349.115	728	-687.233	-153.847	2.212	

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Al sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: In relazione al punto f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Si ritiene necessario ed improrogabile provvedere ad:

- attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e in attesa di esame ministeriale. Nella Rimodulazione del Piano di Riequilibrio infatti sono stati rideterminati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le Delibere di revisione straordinaria n° 25 del 30-01-18 e di revisione ordinaria n° 26 del 30-01-18, n° 124 del 27-12-2018 e n° 14 del 19-02-2020 come prescritto dal detto D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- adottare un Piano di Ristrutturazione della Società per il ripianamento delle perdite con il quale si propone una razionalizzazione dei costi, in particolare si fa riferimento alla riduzione dei costi del personale e riduzioni dei costi a carico degli amministratori, dei revisori e ridurre ancora gli onorari dei professionisti esterni; - necessità di externalizzazione alcuni dei servizi svolti dalla SPM per carenza di personale qualificato; - necessità di riorganizzare e razionalizzare i servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.

Con Delibera di C.C. n° 25 del 30-01-18 e successiva Delibera di C.C. n° 26 del 30-01-18, n° 124 del 27.12.2018 e n° 14 del 19.02.2020 adottate ai sensi del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., è stato deliberato il mantenimento della società in quanto produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, con l'obiettivo di attuare comunque un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi sia per realizzare quanto non era stato adempiuto a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione di cui alla precedente Delibera di Giunta n. 69/2015 sia per attuare nuovi interventi. Pertanto, nel corso dell'anno 2018, al fine di contenere i costi di funzionamento sono stati attuati alcuni interventi a carico dei servizi e a carico del personale: 1) in merito al personale: alcuni lavoratori sono stati posti in pre-pensionamento; 2) in merito ai servizi: a) con Delibera di Giunta n° 66/18, 249/18 e n° 310/18 razionalizzazione dei costi con una ulteriore riduzione del 12,15% del costo mensile sostenuto per l'anno 2017; b) con Delibera di Giunta n° 249/18 è stato esternalizzato il servizio di rilevazione dei consumi idrici (lettura contatori idrometrici) in quanto il servizio non è stato ritenuto dall'Ente soddisfacente e dava luogo all'applicazione di consistenti penali, fatto salvo l'espletamento delle attività di monitoraggio per le verifiche di funzionamento, i lavori di piombatura, di appositioni sigilli e di pulizia dei contatori. In conseguenza l'Ente ha operato una ulteriore riduzione dei costi sui servizi; c) sono stati ridotti i costi degli incarichi professionali esterni. La Società è stata mantenuta poiché produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Nell'ambito delle revisioni operate di cui in premessa, attraverso i bilanci di esercizio approvati, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Società ed è stata evidenziata la necessità di attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e in attesa di esame ministeriale, nella Rimodulazione del Piano di Riequilibrio sono stati rideterminati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le citate Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria, come prescritto dal detto D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Al fine di poter consentire il necessario intervento di ripianamento delle perdite della società, volto ad evitare la messa in liquidazione della stessa, l'Amministratore Unico della SPM ha proposto un piano di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. Inviato all'Amministrazione Comunale. Detto Piano complessivo di ristrutturazione contempla, nel rispetto della norma, l'attuazione del piano pluriennale 2019-2020-2021, in cui si evidenzia il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'attività a decorrere dal prossimo esercizio 2019 ed il mantenimento dello stesso negli anni successivi da operare attraverso le seguenti misure:

- la revisione di alcune voci di spesa per lo svolgimento delle attività di cui ai contratti di servizio che dovevano essere stipulati a decorrere da gennaio 2019;
- l'adozione di misure di razionalizzazione del personale volte alla riduzione del personale o alla riduzione del monte ore lavorativo;
- la riduzione dei costi indiretti riguardanti le seguenti voci di spesa: compenso Amministratore, compenso Collegio Sindacale, compensi per prestazioni professionali inerenti incarichi per consulenze legali, fiscali e del lavoro;
- effettuare tutte le spese inerenti l'acquisto di beni e servizi attraverso procedure di evidenza pubblica con assegnazione alle offerte economicamente più vantaggiose, nei limiti del budget assegnato.

Note

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 125 del 27.12.2018 è stata approvata la proposta del Piano di ristrutturazione aziendale dell'Amministratore Unico della Società e si è proceduto al ripianamento delle perdite relativamente all'esercizio 2015 e 2016. La società SPM ha approvato i bilanci 2015, 2016 e 2017 nel corso della riunione di assemblea straordinaria del 29/12/2018 e nel corso della stessa assemblea sono state ripianate le perdite degli esercizi precedenti attraverso l'utilizzo di riserve, del capitale sociale residuo per euro 28.921,00 e con l'apporto di una somma di euro 800.000,00 da parte dell'Ente da corrispondersi in due tranches entro il 28 gennaio 2019. In sede di assemblea straordinaria sono stati versati euro 400.000,00. Contestualmente è stato adottato il predetto Piano Aziendale di risanamento per il periodo 2019-2021 con il quale si propone una razionalizzazione dei costi come sopra evidenziato, e, in particolare si fa riferimento alla riduzione dei costi del personale: la spesa del personale passa da euro 1.191.098,00 prevista per l'anno 2019, ad euro 1.086.183 per l'anno 2020 e, infine, a € 617.680,00 per l'anno 2021. Nelle more dell'attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale di cui al piano di risanamento per il ripianamento delle perdite sopracitato proposto dalla Società e della necessaria esternalizzazione, per carenza di personale qualificato, di alcuni dei servizi svolti dalla SPM è stata deliberata la prosecuzione dei servizi già previsti nella Delibera G.M. n. 147/14 e ss.mm.ii., come rideterminati con Delibere di Giunta Municipale n° 91/19 e n° 95/19 ed erogati dalla Società S.P.M. nell'ambito degli obiettivi gestionali, strategici ed organizzativi prefissati dall'amministrazione comunale, mediante stipula di contratti trimestrali nella forma della scrittura privata. Per lo svolgimento dei servizi assegnati alla Società sono state impegnate le somme necessarie nel rispetto dell'importo di cui alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio.

L'Ente ha ritenuto vantaggioso provvedere a realizzare in osservanza a quanto disposto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., un progetto di riassetto, di riorganizzazione e di razionalizzazione della società partecipata "Servizi per Modica srl" che preveda la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di una società consortile denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." mantenendo inalterata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 31.10.2019, pertanto, è stato deliberato il riassetto della società partecipata e, al fine di realizzare quanto programmato con la sopra citata Delibera, con Deliberazione n. 316 del 30.12.2019 la Giunta Comunale ha impartito le direttive per attuare tutti i necessari adempimenti amministrativi per la costituzione delle due nuove società partecipate: "Modica acque e depurazione s.r.l." - Società partecipata totalmente dal Comune di Modica, con capitale sociale di euro 50.000,00 e il consorzio denominato "Società Consortile Modica Servizi A.r.l." con quota di partecipazione del Comune pari al 90% del capitale sociale di euro 50.000,00. Nelle more di definire tutte le procedure burocratiche connesse all'attuazione del progetto di riassetto e razionalizzazione della società sono stati adottati i necessari atti amministrativi (deliberazioni/determinazioni e contratti trimestrali in proroga al contratto REP n. 15844 del 03.10.2014. La Società, pertanto, ha garantito tutte le attività in relazione ai servizi essenziali quali la gestione dei depuratori comunali, trasporto acqua potabile, manovre rete idrica comunale, interventi di pulizia negli uffici comunali. Il superiore progetto di riassetto comporterà vantaggi di natura fiscale, contrattualistica e di sussistenza dei requisiti strumentali dell'operazione (finalità istituzionali di cui all'art. 4 del T.U.P.S.), della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità e della compatibilità con le Norme Comunitarie sugli aiuti di Stato. A causa della emergenza sanitaria epidemiologica tutt'ora in corso la costituzione delle due Società sopra indicate è stata rallentata e pertanto la costituzione della predetta Società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." è stata concretizzata solo nel mese di Settembre 2020 mentre la costituzione del Consorzio è avvenuto solo nel mese di Dicembre 2020

La Società negli anni precedenti e nel corso del 2020, a causa dell'emergenza COVID 19, al fine di contenere i costi, ha usufruito parzialmente e in diversa misura per il personale in servizio della Cassa Integrazione.

Con D.P. Reg. n. 114/Gr. N/56 del 16.05.2000 e successive modifiche del D.P. Reg. del 29.01.2002 è stato istituito l'A.T.O. Idrico per la provincia di Ragusa. In data 10 luglio 2002 è stata stipulata la convenzione costitutiva tra tutti i soggetti costituenti l'Ente d'Ambito e cioè il Comune e la Provincia Regionale di Ragusa. Con la Legge Regionale n° 2 del 09.01.13 e D.A. n. 1502 dell'11.09.13 l'A.T.O. sono state poste in liquidazione e sono stati nominati i commissari straordinari e liquidatori - Al fine di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del Piano D'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., alla gestione ordinaria dell'Ente e degli adempimenti connessi alla relativa liquidazione sono stati confermati nelle loro funzioni i Commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità D'Ambito del servizio Idrico in Sicilia in carica sino all'entrata in vigore della normativa regolatrice del settore. Con la L.R. n° 19 del 11.08.2015 "Discipline in materia di Risorse Idriche" ai sensi dell'art. 5 comma 2 le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità E.G.A.T.O. di cui all'art. 3. Il Ilbetro Consorzio Comunale è l'Ente responsabile del coordinamento ATO Idrico in liquidazione. Nel bilancio 2019 i costi per il funzionamento tecnico-amministrativo della Società sono stati quantificati in € 69.672,48 - la quota del Comune di Modica è di € 11.435,29. Con nota prot. n° 15284 del 03.06.2019, acquisita all'Ente il 27.06.19 con n°32334 la Provincia Regionale di Ragusa ha trasmesso il rendiconto delle spese di funzionamento S.T.O. dell'ATO Idrico relative alle annualità 2014 - 2018 da ripartire fra i vari Enti. L'importo per il Comune di Modica è pari a € 652.786,11 - Sono in valutazione le determinazioni per l'assunzione di proposta transattiva che l'Ente deve adottare per il ripiano del debito.

Relativamente all'anno 2019 i costi per il funzionamento tecnico-amministrativo della Società sono stati quantificati, presuntivamente, in euro 153.000,00 - la quota del Comune di Modica calcolata in via presuntiva in euro 12.935,50. Con determinazione n. 3258 del 18.12.2019 è stato assunto l'impegno della spesa per euro 8.695,00, la rimanente quota verrà impegnata a definizione della quota spettante all'Ente.

In relazione ai Bilanci si fa presente che sono stati approvati i Bilanci anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.